

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 3 Bilancio e Programmazione – U.O. 03.1

Prot. n. **17850** /

Palermo, **18/06/2025**

Circolare n. 21

Oggetto: Formazione del debito fuori bilancio - profili di responsabilità.

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti presso gli Assessorati della Regione Siciliana

Ai Dirigenti responsabili degli Uffici speciali

Alle Ragionerie centrali presso gli Assessorati della Regione Siciliana

e, p.c. All'On. Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Agli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto

Alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

LORO SEDI

In riferimento alle circolari n. 9/2025 e n. 17/2025 e alla luce di quanto evidenziato dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con nota n. 303 del 30/07/2024, questa Ragioneria ha messo in rilievo che, nell'ambito del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio disciplinato dall'art. 73, d.lgs. n. 118/2011

e ss.mm.ii, le Amministrazioni regionali sono onerate di individuare eventuali responsabilità di soggetti che con comportamenti commissivi o omissivi abbiano in qualunque modo concorso alla formazione del debito fuori bilancio, dovendo quantificare altresì la quota di debito per la quale non sussistono i presupposti di utilità per l'Amministrazione.

Si rammenta, infatti, che la Ragioneria Generale provvede a trasmettere alla Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. n. 289/2002, i provvedimenti di riconoscimento di debito, per le conseguenziali valutazioni relative a eventuali profili di danno erariale.

Con la circolare n. 17/2025, in particolare, le Amministrazioni sono state invitate a predisporre le richieste di riconoscimento di debito fuori bilancio utilizzando il *fac-simile* di scheda di partita debitoria ivi allegato.

Ciononostante, sono pervenute a questa Ragioneria Generale diverse schede per il riconoscimento del debito fuori bilancio non compilate nei seguenti campi:

- “*Eventuali responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualunque modo concorso alla sua concretizzazione del debito fuori bilancio*”;
- “*Quota di debito per la quale non sussistono i presupposti di utilità per l'Amministrazione (spese legali, interessi, maggiori oneri di qualunque specie, ecc...)*”.

Al riguardo, si segnala che la mancata compilazione dei campi sopra indicati, ove non motivata, potrebbe dare luogo a responsabilità omissiva censurabile sotto il profilo di danno erariale.

Invero, l'art. 1 della legge 14/01/1994, n. 20 rubricato “Azione di responsabilità” prevede, al comma 3, che “*Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata*”.

La Corte Costituzionale, peraltro, con la recente sentenza n. 132 del 16 luglio 2024, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 21, comma 2, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha temporaneamente limitato la responsabilità contabile dei funzionari pubblici ai soli casi di dolo, e che prevede che tale “*limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto*”.

Ciò premesso, le Amministrazioni interessate sono invitate a compilare in maniera puntuale la scheda debitoria non solo con la redazione di una relazione dettagliata sulla formazione del debito (punto a. della circolare n. 17), ma avendo anche cura di compilare tutte le sezioni della stessa, ovvero motivando le ragioni della mancata compilazione.

Pertanto, anche nelle ipotesi in cui non si ravvisino profili di responsabilità (punto b. della circolare n.17) e/o quota di debito per la quale non sussistono i presupposti di utilità per l'Amministrazione (punto c. della circolare n.17), i relativi campi non dovranno permanere non compilati, ma dovranno contenere l'annotazione che non sono stati rilevati profili di responsabilità o che non sia stato possibile rinvenire gli stessi e/o che non sia individuabile una quota di debito per la quale non sussistano i presupposti di utilità per l'Amministrazione, il tutto corredato da adeguata motivazione.

Alla luce di quanto precisato, le Ragionerie centrali provvederanno dapprima a verificare le schede debitorie già compilate e inviate prima della pubblicazione della presente circolare e, in caso

di difformità delle stesse alle circolari n. 9/2025 e n. 17/2025, a comparsare le Amministrazioni competenti affinché inviano la dovuta integrazione.

Nella nota di integrazione alla scheda debitoria, dovrà essere indicato, nell'oggetto, il numero di scheda debitoria o il protocollo di trasmissione alla Ragioneria centrale (nel solo caso in cui ancora non sia stato attribuito il numero della scheda debitoria).

Le predette integrazioni dovranno pervenire a questa Ragioneria Generale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla presente, fermo restando che le schede dei debiti fuori bilancio ex art. 73, co. 1, lett. a) d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. già inviate saranno comunque inoltrate per avviare l'*iter* previsto per legge per il riconoscimento del debito al fine di non dilatare i tempi ed evitare di gravare l'erario regionale di ulteriori oneri.

Dopo la pubblicazione della presente circolare, tutte le schede debitorie trasmesse in maniera non conforme alle circolari n. 9/2025 e n. 17/2025 e alla presente, saranno restituite alle Amministrazioni competenti per il tramite delle Ragionerie centrali.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a dare ampia diffusione alla presente circolare, sensibilizzando, al contempo, il personale a conformare la propria attività ai superiori indirizzi.

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

Il Dirigente Servizio 3
Gloria Giglio

Il Dirigente U.O. S03.1
(Maria Anna Cardinale)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/199